


VERBALE DI ACCORDO

Il giorno *2 Novembre 2009*, presso la Sede centrale dell'Inail di P.le Pastore, n. 6 - Roma - si è svolto un incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale, relativo alla "mobilità straordinaria una tantum" per il personale C3, C4 e C5 titolare di incarico di responsabile di processo/sub processo o progetto.

Le parti, concordano con le proposte formulate nell'unito documento di lavoro presentato dall'Amministrazione che forma parte integrante del presente verbale.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


CGIL



CISL



UIL







FIALP/CISAL



R.d.B.



LA DELEGAZIONE



DOCUMENTO DI LAVORO

"MOBILITA' STRAORDINARIA UNA TANTUM" PER IL PERSONALE CON INCARICHI DI RESPONSABILI DI PROCESSO/SUBPROCESSO O PROGETTO.

Quadro Normativo

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni.

Leggi n. 59 del 15 marzo 1997 e n. 127 del 15 maggio 1997 (c.d. Leggi Bassanini).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

C.C.N.L. del 1 ottobre 2007 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici.

Determinazione n. 211 del Direttore Centrale Risorse Umane del 23 agosto 2004: "Regolamento per la disciplina della mobilità territoriale".

Determinazione n. 96 del Direttore Centrale Risorse Umane del 29 aprile 2005: integrazioni al "Regolamento per la disciplina della mobilità territoriale".

PREMESSA

L'introduzione del nuovo sistema di classificazione che non contemplerà più distinzione di posizioni ordinamentali e la recente sottoscrizione del CIE, che prevede l'attribuzione degli incarichi di posizioni organizzative che si renderanno disponibili al personale inquadrato all'interno dell'area C senza procedure selettive, non consentirà più, in caso di trasferimenti di personale responsabile di processo o subprocesso, la possibilità di attribuire con immediatezza un incarico equivalente nella struttura di nuova assegnazione.

Pertanto, si ritiene di attivare una "mobilità straordinaria una tantum", che consenta al personale che aspiri ad essere trasferito in altre regioni/sedi territoriali, e sia già titolare dei citati incarichi, di poter ottenere il trasferimento prima dell'entrata in vigore delle nuove regole di attribuzione delle posizioni organizzative (operative dal primo gennaio p.v.), a salvaguardia del mantenimento della loro attuale titolarità di incarico.

Tale mobilità avverrà, naturalmente, secondo criteri che salvaguardino le esigenze funzionali dell'organizzazione, tenendo conto dei limiti di capienza della dotazione organica della struttura ricevente, garantendo la continuità dei servizi nella struttura cedente, ed al contempo - nel rispetto del principio della massima trasparenza - assicurando l'equità di considerazione delle legittime aspettative dei dipendenti (criteri di priorità, ecc.), secondo modalità e parametri mutuati da quelli adottati per la mobilità territoriale ordinaria.


Destinatario di tale interpello è il personale appartenente all'area C con posizione ordinamentale C3, C4 e C5 titolare di incarico di responsabile di processo/sub processo o progetto.

CENNI GENERALI

Al fine di tutelare le situazioni di maggior disagio, tale mobilità dovrà essere esperita in tre fasi, categoricamente, nel seguente ordine cronologico e di precedenza:

- ✓ prima fase a livello regionale
- ✓ seconda fase a livello nazionale
- ✓ terza fase a livello provinciale

Chiunque venga trasferito ad una Struttura dirigenziale articolata su più sub strutture, verrà messo a disposizione del Dirigente ricevente, il quale provvederà al conferimento dell'incarico ed alla conseguente incardinazione nella specifica Struttura territoriale in fase di prima applicazione del CCIE 2006/2009, riferita agli incarichi di I e II livello, tenendo conto delle preferenze espresse in via prioritaria dal personale già incardinato presso le Strutture di propria competenza, e quindi dal personale proveniente da altre Strutture, in esito alla procedura di mobilità straordinaria.



Si precisa che la competenza in merito all'attivazione della mobilità straordinaria regionale e l'adozione dei relativi provvedimenti, anche in caso di movimentazioni fra Strutture di livello dirigenziale nella stessa Provincia, spetterà al Direttore Regionale, così come per le Strutture dirigenziali che fanno capo a più Province.

Per quanto riguarda, invece, l'attivazione delle mobilità straordinaria nazionale, compresa anche quella da e verso la Direzione Generale, i conseguenti provvedimenti di trasferimento sono di competenza del Direttore Centrale Risorse Umane.

Il presente interpello è rivolto a tutti i dipendenti in servizio, titolari di processo o sub processo o progetto, compresi coloro per i quali sussiste il divieto di adottare provvedimenti di mobilità, sia temporanea, sia definitiva in quanto assegnati da meno di due anni presso la Struttura di attuale appartenenza, in seguito al recente scorrimento delle graduatorie relative alle ultime selezioni interne. I dipendenti della Direzione Generale in Roma potranno esprimere le loro opzioni solo verso il territorio nazionale (compresa la Direzione Regionale Lazio), mentre invece l'eventuale formulazione di opzioni tra Strutture della Direzione Generale verrà consentita al momento in cui sarà dato seguito allo specifico regolamento inerente la mobilità straordinaria all'interno della medesima Direzione Generale.

Modalità operative e competenze

Le richieste di mobilità straordinaria dovranno essere inoltrate, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2009**, tramite procedura self-service/mobilità straordinaria, indicando, nella domanda 3 preferenze in ordine di priorità a prescindere dall'attuale disponibilità, data la possibilità di ulteriori movimentazioni scaturente a seguito della presente procedura. In ogni caso nell'allegato prospetto vengono riportate le attuali disponibilità.

Tutte le graduatorie, rilevabili dalla procedura self service, dovranno essere notificate al personale interessato, a cura delle rispettive Direzioni Regionali di appartenenza, entro **il 20 novembre 2009**.

I Responsabili competenti dopo aver esaminato le eventuali osservazioni formulate dagli interessati in merito alla valutazione dei titoli, da inoltrare improrogabilmente entro 10 giorni dalla notifica delle graduatorie, approvano, con proprie determinazioni, entro il 10 dicembre 2009, le graduatorie definitive di propria competenza.

I Direttori Regionali assumono, per quanto di loro competenza, i relativi provvedimenti di trasferimento con decorrenza **1 gennaio 2010**.

A movimentazioni avvenute, in ambito regionale, le Direzioni Regionali dovranno tempestivamente comunicare alla scrivente Direzione Centrale le disponibilità dei posti vacanti, presso le Strutture Territoriali di propria competenza, al fine di permettere la successiva adozione, da parte del Direttore Centrale Risorse Umane, dei provvedimenti relativi alle movimentazioni effettuabili, in ambito nazionale, che avranno decorrenza **1 febbraio 2010**.

I posti non coperti a seguito di espressa rinuncia, o di fatto, non saranno più disponibili per eventuali successive assegnazioni nell'ambito della presente procedura.

Alle suddette tipologie di graduatorie si applicano i criteri e le modalità operative indicati nel presente Regolamento.

Campo di applicazione

Il Regolamento della mobilità straordinaria si applica a tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, titolare di incarichi di responsabile di processo/subprocesso o progetto (C3, C4 e C5).

Formazione delle graduatorie: situazioni rilevanti e punteggi

Il punteggio totale, su base 100, è ripartito fra le seguenti situazioni⁶ :

- a) ricongiungimento al nucleo familiare
- b) motivi di salute
- c) carichi di famiglia
- d) anzianità

Il punteggio per la formazione della graduatoria di mobilità volontaria interna, è ripartito su base 100, come segue:

1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Max punti 30

A. Coniuge o convivente (presente nel nucleo familiare anagrafico) – che lavora ma impossibilitato al trasferimento. Il relativo punteggio verrà attribuito solo previa presentazione da parte del dipendente della documentazione attestante la suddetta intrasferibilità che non potrà essere presa, comunque, in considerazione per richieste di mobilità nell'ambito della stessa Provincia.	15 punti
- in tutte le altre situazioni	5 punti
B. Figli minori di età fino a tre anni	15 punti
C. Figli minori di età superiore a tre anni	10 punti
D. Figli minori di età fino a tre anni (in assenza dell'altro genitore)	20 punti
E. Figli minori di età superiore a tre anni (in assenza dell'altro genitore)	15 punti
F. Altri familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico	5 punti

Per nucleo familiare di riferimento, ai fini dell'attribuzione del previsto punteggio, si intende quello costituito dal dipendente in qualità di capofamiglia o coniuge dello stesso.

Con riferimento al punto A., si richiama l'attenzione sulla condizione di intrasferibilità del coniuge, che non può essere considerata nel caso di presentazione di domanda di mobilità verso Sedi ubicate nella stessa Provincia di appartenenza. Diversamente, la domanda, a condizione che sia corredata della dichiarazione di intrasferibilità del datore di lavoro del coniuge, ovvero che quest'ultimo svolga un'attività lavorativa autonoma, può essere accolta qualora comporti un effettivo avvicinamento al Comune nell'ambito della Provincia di riferimento nella quale il coniuge stesso sia residente e svolga la propria attività lavorativa.

In caso di dichiarazione non in linea con i suddetti requisiti si apporterà, d'ufficio, la relativa variazione.

2- MOTIVI DI SALUTE

Max punti 40

A. del dipendente	40 punti
B. del coniuge o convivente o dei figli	25 punti
C. di altri familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico	15 punti
D. di altri familiari non presenti nel nucleo familiare anagrafico destinatari della Legge 104/92 Il relativo punteggio viene riconosciuto solo nel caso in cui il dipendente chieda il trasferimento nell'ambito della Regione ove risiede il familiare invalido che necessita di assistenza.	5 punti

L'handicap con carattere di gravità⁵ riconosciuto dall'art. 21 della legge 104, (relativo al solo dipendente) costituirà titolo di precedenza assoluta ai fini della formazione delle graduatorie. Negli altri casi, compresa l'assistenza a familiare invalido purchè residente nella Regione/Provincia della Sede richiesta, l'handicap costituirà titolo preferenziale a parità di punteggio secondo il seguente ordine di preferenza:

1. assistenza (ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92) a familiare non presente nel nucleo familiare (fino al secondo grado o affine di primo) a condizione che sia stato riconosciuto il carattere di gravità e che lo stesso sia residente nella Regione di appartenenza della Sede richiesta;

2. coniuge e/o figli minori destinatari della legge 104 e/o invalidi civili con invalidità accertata e determinata dalla competente ASL;
3. familiari presenti nel nucleo familiare dell'interessato nelle stesse situazioni indicate al punto 2.

N. B. I punteggi relativi ai motivi di salute non sono cumulabili (in caso di più situazioni indicate sulla domanda la procedura assegnerà automaticamente il punteggio più alto).

A tali fini dovrà essere prodotta la relativa documentazione:

1. Copia autenticata del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile con l'indicazione della percentuale di invalidità
2. Copia autenticata del verbale di riconoscimento della Legge 104/92

Qualora non venga prodotto il documento di cui al precedente punto 1., l'individuazione della percentuale attribuibile ai fini del punteggio, sarà effettuata dalla Sovrintendenza Medica Generale.

L'unica deroga deve essere concessa in caso di invalidità relativa ai minori per i quali non è prevista la dichiarazione di percentuale di invalidità da parte delle competenti ASL.

In questo caso il riconoscimento ai minori di un'indennità di frequenza presso Istituti specializzati al trattamento terapeutico o riabilitativo deve intendersi equiparato all'invalidità minima (74%) prevista per l'erogazione, agli invalidi maggiorenni (18 - 65 anni), dell'assegno di invalidità.

Nel caso di minore destinatario di indennità di accompagnamento, tale riconoscimento deve intendersi equiparato all'invalidità del 100%.

La certificazione relativa all'erogazione dell'indennità di frequenza deve riportare la data di scadenza della stessa e potrà essere valutata, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, solo se ancora valida.

I punteggi attribuibili in base alla percentuale di invalidità civile posseduta risultano dalla seguente tabella:

Percentuale di invalidità civile riconosciuta		Punti da attribuire			
		p. 2 A	p. 2 B	p. 2 C	p. 2 D
0	33	0	0	0	0
34	45	8	5	2,5	1
46	60	16	10	5,0	2
61	74	24	15	7,5	3
75	90	32	20	10,0	4
91	100	40	25	15,0	5

3 - CARICHI FAMILIARI

Max punti 15

- | | |
|---|----------|
| A. 4 o più persone a carico ai fini fiscali | 15 punti |
| B. 3 persone a carico ai fini fiscali | 13 punti |
| C. 2 persone a carico ai fini fiscali | 10 punti |
| D. 1 persona a carico ai fini fiscali | 5 punti |

4 - ANZIANITA'

Max punti 15

- | | |
|---|----------|
| A. DI SERVIZIO: 0,25 punti per anno, con un massimo di | 5 punti |
| B. DI SEDE: 0,50 punti per anno, con un massimo di | 10 punti |
| C. MAGGIORAZIONE ANZIANITA' DI SEDE PER ASSEGNAZIONE D'UFFICIO:
0,50 punti per anno, con un massimo di | 10 punti |

Per anzianità di Sede si intende quella complessivamente maturata - senza soluzione di continuità - nell'ambito Provinciale.

Nel computo degli anni di servizio sono escluse le aspettative per motivi di famiglia, personali o di studio, ovvero, i periodi di assenza che interrompono l'anzianità di servizio secondo la normativa vigente in materia.

Costituisce priorità assoluta, a prescindere dal punteggio, la sussistenza di situazioni di handicap riconosciute ai sensi della legge 104/92 art. 21 (**relative al solo dipendente**).

Costituiscono, invece, motivo di preferenza a parità di punteggio, nell'ordine:

1. motivi di salute nelle altre situazioni secondo l'ordine di precedenza indicato a pag. 2 ultimo capoverso.
2. l'anzianità di Sede.
3. l'anzianità di servizio complessivo.
4. la maggiore età.

Tempificazione e Modalità operative

La procedura di mobilità straordinaria dovrà essere completata entro la fine dell'anno, per poter dare decorrenza, ai provvedimenti relativi alla:

prima fase (regionale) 1° gennaio 2010.

seconda fase (nazionale) 1° febbraio 2010

Tempificazione e presentazione delle domande

I dipendenti interessati devono:

1. **redigere la domanda utilizzando l'apposito modulo^Z**, presente in procedura Self Service/mobilità straordinaria, inoltrandolo telematicamente alla propria Struttura di appartenenza entro il **31 ottobre 2009**.

2. Stampare la suddetta domanda ed **inoltrarla, obbligatoriamente pena esclusione**, in forma cartacea, corredata della necessaria documentazione⁸ alla propria Struttura amministrativa competente per il primo livello di validazione, per il tramite della Struttura di appartenenza, il cui Responsabile, contestualmente, rappresenterà le esigenze organizzative e funzionali dell'Unità presso cui è in forza l'interessato.

3. **comunicare tempestivamente** ogni variazione rispetto ai contenuti della domanda ovvero il cessato interesse al trasferimento. (gli eventi che comportano una variazione a favore del dipendente, come nascita di un figlio o riconoscimento della percentuale di invalidità o art. 21, saranno presi in considerazione solo se verificatisi entro il termine per la presentazione della domanda);

Si ribadisce che i posti non coperti a seguito di espressa rinuncia, o di fatto, non saranno più disponibili per eventuali successive assegnazioni nell'ambito della presente procedura.

Dal punto di vista temporale, le fasi in cui si articolerà ciascuna sessione di mobilità straordinaria sono le seguenti:

GRADUATORIE REGIONALI

Per sincronizzare i movimenti nazionali con quelli regionali, la tempistica è la seguente:

- ✓ arco temporale di presentazione delle domande: **entro il 31 ottobre 2009**
- ✓ notifica delle graduatorie: **entro il 20 novembre 2009**
- ✓ presentazione delle osservazioni da parte dei dipendenti interessati: **entro 10 giorni dalla notifica**
- ✓ predisposizione e pubblicazione definitiva delle graduatorie: **entro il 10 dicembre 2009**
- ✓ decorrenza delle movimentazioni: **1 gennaio 2010**

Chiunque venga trasferito ad una Struttura dirigenziale articolata su più sub strutture, verrà messo a disposizione del Dirigente ricevente, il quale provvederà al conferimento dell'incarico ed alla conseguente incardinazione nella specifica Struttura territoriale in fase di prima applicazione del CCIE 2006/2009, riferita agli incarichi di I e II livello, tenendo conto delle preferenze espresse sia dal personale già incardinato presso le Strutture di propria competenza, sia dal personale proveniente da altre Strutture, in esito alla procedura di mobilità straordinaria.

Si precisa che la competenza in merito all'attivazione della mobilità straordinaria regionale e l'adozione dei relativi provvedimenti, anche in caso di movimentazioni fra Strutture di livello dirigenziale nella stessa Provincia, spetterà al Direttore Regionale, così come per le Strutture dirigenziali che fanno capo a più Province.

GRADUATORIE NAZIONALI

- ✓ arco temporale di presentazione delle domande: **entro il 31 ottobre 2009**
- ✓ notifica delle graduatorie: **entro il 20 novembre 2009**
- ✓ presentazione delle osservazioni da parte dei dipendenti interessati: **entro 10 giorni dalla notifica**
- ✓ predisposizione e pubblicazione definitiva delle graduatorie: **entro il 10 dicembre 2009**
- ✓ decorrenza delle movimentazioni: **1 febbraio 2010**

Ai fini della predisposizione della graduatoria nazionale, le Direzioni Regionali, dopo aver concluso le operazioni di propria competenza, comunicheranno alla Direzione Centrale Risorse Umane le disponibilità di posti nell'ambito della Regione.

Rimangono invariate le competenze delle Direzioni Regionali in ordine al primo livello di validazione delle domande, inoltrate in ambito nazionale, nonché alla verifica della documentazione allegata alle domande inoltrate in forma cartacea dai dipendenti in forza presso le Strutture di propria competenza.

Per quanto riguarda, invece, la movimentazione della mobilità straordinaria nazionale, compresa anche quella da e verso la Direzione Generale, i conseguenti provvedimenti di trasferimento sono di competenza del Direttore Centrale Risorse Umane.

Le graduatorie saranno oggetto di verifica con le Organizzazioni Sindacali competenti.

Utilizzo delle graduatorie

Le decisioni in merito ai trasferimenti terranno conto delle prevalenti esigenze dell'Amministrazione, nel senso di non creare situazioni di squilibrio di risorse né all'interno delle singole Strutture né tra le diverse Strutture, ovvero nell'ambito delle dotazioni Regionali e, pertanto, in coerenza con il rapporto forza / fabbisogno delle Strutture cedenti e riceventi, l'attivazione delle procedure di mobilità dovrà garantire la piena funzionalità operativa delle ordinarie attività.

Con particolare riferimento alle Strutture preposte alle attività riabilitative, considerata la necessità di assicurare la funzionalità delle Strutture medesime, verrà acquisito il parere dei competenti Dirigenti che sarà vincolante ai fini dell'eventuale movimentazione.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there are three distinct signatures. On the left side, there is a large, stylized signature that spans across the bottom of the page. The signatures appear to be official approvals or confirmations.